



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – IGEPA – UFFICIO XII

VISTO l'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti a favore dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano;

VISTO l'articolo 2, comma 118, della legge n. 191/2009 che ha istituito un organismo di indirizzo, denominato ODI, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto ordinario confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2011, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 120, della legge n. 191/2009, concernente le modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO in particolare l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2011, che ha previsto l'apertura di una contabilità speciale intestata all'ODI, alimentata dai trasferimenti da parte di ciascuna provincia autonoma nel limite massimo di 40 milioni di euro annui ciascuna;

VISTO il comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha abrogato i commi da 118 a 121 della legge n. 191/2009 a decorrere dal 30 giugno 2014;

VISTO che l'abrogazione del comma 118 della legge 191/2009 ha comportato la soppressione dell'ODI;

VISTO l'articolo 2, commi 117 e 117-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 519, della legge n. 147/2013;

VISTA l'intesa del 19 settembre 2014, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari regionali, la regione Lombardia, la regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 2, che prevede che la disponibilità giacente sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, intestata all'ODI, sarà gestita dalla provincia autonoma di Trento fino ad esaurimento delle risorse con le modalità previste da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1

Il presente decreto disciplina le modalità di gestione delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5576, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, già intestata al soppresso Organismo di Indirizzo (ODI).

Art. 2

La Provincia autonoma di Trento subentra nella titolarità della predetta contabilità speciale n. 5576, già intestata all'Organismo di Indirizzo (ODI).

La contabilità speciale è trasferita dalla Tesoreria dello Stato di Verona alla Tesoreria dello Stato di Trento e assume la seguente denominazione: "P.A.Trento gest. ris. L 191-09".

Sulla contabilità speciale non dovranno essere effettuati ulteriori versamenti di qualsiasi provenienza.

Ad esaurimento delle risorse ivi presenti, la provincia autonoma di Trento dovrà chiedere la chiusura della contabilità speciale al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

L'erogazione delle somme giacenti sulla contabilità speciale suindicata avviene con le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, dell'intesa del 19 settembre 2014, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari regionali, la regione Lombardia, la regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche e integrazioni.

La rendicontazione delle erogazioni ha luogo secondo le modalità indicate dall'art. 8, comma 4, della predetta intesa.

IL MINISTRO

